STUDIO LEGALE LUCARINI

Ordine degli Avvocati di Pordenone

L'ASSICURAZIONE PROFESSIONALE OBBLIGATORIA PER L'AVVOCATO

- DM 22 SETTEMBRE 2016 -

06/07 2017

15:00

PORDENONE

Il convegno è organizzato dall'Ordine degli Avvocati di Pordenone e si

Indirizzo di saluto

Avv. Rosanna Rovere - *Presidente Ordine Avvocati Pordenone*

Moderatore

Avv. Giancarlo Zannier - *Avvocato del Foro di Pordenone*

Il contenuto delle nuove norme *- tutele – oneri – profili deontologici*

Avv. Domenico Lucarini *- Unione Triveneta degli Ordini -*

La clausola claims made *- dopo Cass. Sez. Unite n. 9140 del 6.5.2016*

Avv. Lorenzo Locatelli *- Avvocato del Foro di Padova* **-**

Segue dibattito

L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER L'AVVOCATO
D.M. 22 SETTEMBRE 2016

RESPONSABILITA' PROFESSIONALE
POLIZZA INFORTUNI

TUTELE – PROFILI DEONTOLOGICI
ORDINAMENTO PROFESSIONALE

STUDIO LEGALE LUCARINI

L'ASSICURAZIONE CIVILE PER LA RESPONSABILITA' PROFESSIONALE

L'ASSICURAZIONE CIVILE PER LA RESPONSABILITA' PROFESSIONALE HA LA FUNZIONE, COME FATTISPECIE GIURIDICA DI TUTELARE L'ASSICURATO:
QUANDO DIVENTA OBBLIGATORIA TALE FUNZIONE E' CONTEMPERATA DALLO SCOPO DI TUTELARE ANCHE IL CLIENTE ED I TERZI

STUDIO LEGALE LUCARINI

- DECRETO LEGGE LIBERALIZZAZIONI n. 138/2011 (lenzuolate Bersani);

- LEGGE PROFESSIONALE N. 247/2012 (*fonte primaria*):

Art. 12 – **Assicurazione per la responsabilità civile e assicurazione contro gli infortuni**

1. L'avvocato, l'associazione o la società fra professionisti devono stipulare, autonomamente o anche per il tramite di convenzioni sottoscritte dal CNF, da ordini territoriali, associazioni ed enti previdenziali forensi, polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione, compresa quella per la custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti. L'avvocato rende noti al cliente gli estremi della propria polizza assicurativa.

2. All'avvocato, all'associazione o alla società tra professionisti è fatto obbligo di stipulare, anche per il tramite delle associazioni e degli enti previdenziali forensi, apposita polizza a copertura degli infortuni derivanti a sè e ai propri collaboratori, dipendenti e praticanti in conseguenza dell'attività svolta nell'esercizio della professione anche fuori dei locali dello studio legale, anche in qualità di sostituto o di collaboratore esterno occasionale.

3. Degli estremi delle polizze assicurative e di ogni loro successiva variazione è data comunicazione al consiglio dell'ordine.

4. La mancata osservanza delle disposizioni previste nel presente articolo costituisce illecito disciplinare.

5. Le condizioni essenziali e i massimali minimi delle polizze sono stabiliti e aggiornati ogni cinque anni dal Ministro della giustizia, sentito il CNF.

- DECRETO MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 22.09.2016 (G.U. 238 - 11.10.16)

CONTRASTO TRA NORME DI RANGO DIVERSO ?

Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione a copertura della responsabilita' civile professionale

1. L'assicurazione deve prevedere la copertura della responsabilita' civile dell'avvocato per tutti i danni che dovesse colposamente causare a terzi nello svolgimento dell'attivita' professionale.

2. L'assicurazione deve coprire la responsabilita' per qualsiasi tipo di danno: patrimoniale, non patrimoniale, indiretto, permanente, temporaneo, futuro.

3. L'assicurazione deve coprire la responsabilita' dell'avvocato anche per colpa grave.

4. L'assicurazione deve coprire la responsabilita' per i pregiudizi causati, oltre ai clienti, anche a terzi.

5. Non potranno essere considerati terzi i collaboratori ed i familiari dell'assicurato.

6. Ai fini della determinazione del rischio assicurato, per «attivita' professionale» deve intendersi:

a) l'attivita' di rappresentanza e difesa dinanzi all'autorita' giudiziaria o ad arbitri, tanto rituali quanto irrituali;

b) gli atti ad essa preordinati, connessi o consequenziali, come ad esempio l'iscrizione a ruolo della causa o l'esecuzione di notificazioni;

c) la consulenza od assistenza stragiudiziali;

d) la redazione di pareri o contratti;

e) l'assistenza del cliente nello svolgimento delle attivita' di mediazioni, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, ovvero di negoziazione assistita di cui al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132.

7. E' facolta' delle parti pattuire l'estensione della copertura assicurativa ad ogni altra attivita' al cui svolgimento l'avvocato sia comunque abilitato.

8. L'assicurazione deve prevedere, altresi', la copertura della responsabilita' civile derivante da fatti colposi o dolosi di collaboratori, praticanti, dipendenti, sostituti processuali.

9. La copertura assicurativa si estende alla responsabilita' per danni derivanti dalla custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti o dalle controparti processuali di questi ultimi.

10. In caso di responsabilita' solidale dell'avvocato con altri soggetti, assicurati e non, l'assicurazione deve prevedere la copertura della

Art. 1: contenuto

Cosa copre la polizza

Nuova Assicurazione professionale Avvocati: copertura per tutti i danni che l'avvocato dovesse colposamente causare a terzi nello svolgimento dell'attività professionale.

Tipo di danno coperto

Nuova Assicurazione professionale Avvocati: patrimoniale, non patrimoniale, indiretto, permanente, temporaneo, futuro.

Colpa Grave

Nuova Assicurazione professionale Avvocati: inclusa in copertura.

Chi viene coperto

Vengono coperti i Terzi, i Clienti e non potranno essere considerati terzi i collaboratori ed i familiari dell'assicurato.

Cosa si intende per responsabilità professionale

a) l'attività di rappresentanza e difesa dinanzi all'autorità giudiziaria o ad arbitri, tanto rituali quanto irrituali;
b) gli atti ad essa preordinati, connessi o consequenziali, come ad esempio l'iscrizione a ruolo della causa o l'esecuzione di notificazioni;
c) la consulenza od assistenza stragiudiziali;
d) la redazione di pareri o contratti;
e) l'assistenza del cliente nello svolgimento delle attività di mediazioni, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, ovvero di negoziazione assistita di cui al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132.

Collaboratori e sostituti

Sono coperti i fatti colposi o dolosi di collaboratori, praticanti, dipendenti, sostituti processuali.

Documenti e Titoli

Viene coperta la responsabilità da custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti o dalle controparti processuali di questi ultimi.

Responsabilità solidale

Dovrà essere coperta salvo il diritto di regresso degli Assicuratori

DECRETO MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 22.09.2016

Art. 2 Efficacia nel tempo della copertura assicurativa

1. L'assicurazione deve prevedere, anche a favore degli eredi, una retroattivita' illimitata e un'ultrattivita' almeno decennale per gli avvocati che cessano l'attivita' nel periodo di vigenza della polizza.

2. L'assicurazione deve contenere clausole che escludano espressamente il diritto di recesso dell'assicuratore dal contratto a seguito della denuncia di un sinistro o del suo risarcimento, nel corso di durata dello stesso o del periodo di ultrattivita'.

RETROATTIVITA' ILLIMITATA (anche eredi)

ULTRATTIVITA' ALMENO DECENNALE (per avv. cessano attività durante contratto)

ESCLUSIONE RECESSO DAL CONTRATTO
(per denuncia o risarcimento sinistro)

AFFRONTA LA PROBLEMATICA DELLE CLAIMS MADE OGGI DIFFUSA NELLE POLIZZE

DECRETO MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 22.09.2016

Art. 3 Massimali minimi di copertura per fascia di rischio

1. I massimali della copertura assicurativa minima sono fissati secondo i seguenti criteri:

Cat.	Fascia di rischio	Massimale minimo
A	Attivita' svolta in forma individuale con fatturato riferito all'ultimo esercizio chiuso non superiore a euro 30.000,00	Euro 350.000,00 per sinistro e per anno assicurativo
B	Attivita' svolta in forma individuale con fatturato riferito all'ultimo esercizio chiuso superiore a 30.000 e non superiore a euro 70.000,00	Euro 500.000,00 per sinistro e per anno assicurativo
C	Attivita' svolta in forma individuale con fatturato riferito all'ultimo esercizio chiuso superiore a euro 70.000,00	Euro 1.000.000,00 per sinistro e per anno assicurativo
D	Attivita' svolta in forma collettiva (studio associato o societa' tra professionisti) con un massimo di 10 professionisti e un fatturato riferito all'ultimo esercizio chiuso non superiore a euro 500.000,00	Euro 1.000.000,00 per sinistro, con il limite d euro 2.000.000,00 per ann assicurativo
E	Attivita' svolta in forma collettiva (studio associato o societa' tra professionisti) con un massimo di 10 professionisti e un fatturato riferito all'ultimo esercizio chiuso superiore a euro 500.000,00	Euro 2.000.000,00 per sinistro, con il limite d euro 4.000.000,00 per ann assicurativo
F	Attivita' svolta in forma collettiva (studio associato o societa' tra professionisti) composto da oltre 10 professionisti	Euro 5.000.000,00 per sinistro, con il limite d euro 10.000.000,00 per anno assicurativo

Nel decreto sono quindi individuati i massimali minimi di copertura, distinti per fascia di rischio a seconda della forma individuale o associata dell'esercizio dell'attività e del fatturato dell'ultimo esercizio chiuso.

STUDIO LEGALE LUCARINI

DECRETO MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 22.09.2016

… ancora l'**Art. 3** ...

2. In presenza di franchigie e scoperti, l'assicuratore sara' comunque tenuto a risarcire il terzo per l'intero importo dovuto, ferma restando la facolta' di recuperare l'importo della franchigia o dello scoperto dall'assicurato che abbia tenuto indenne dalla pretesa risarcitoria del terzo.

FRANCHIGE

SCOPERTI

3. E' facolta' delle parti prevedere clausole di adeguamento del premio, nel caso di incremento del fatturato a contratto in corso.

ADEGUAMENTO PREMIO

4. Il massimale minimo previsto dal presente decreto deve intendersi al netto delle spese di resistenza di cui all'art. 1917, comma 3, secondo periodo, del codice civile.

SPESE LEGALI DI RESISTENZA

DECRETO MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 22.09.2016

POLIZZA INFORTUNI

Art. 4 Assicurazione contro gli infortuni

1. L'assicurazione deve essere prevista a favore degli avvocati e dei loro collaboratori, praticanti e dipendenti per i quali non sia operante la copertura assicurativa obbligatoria I.N.A.I.L.

2. L'assicurazione deve prevedere la copertura degli infortuni occorsi durante lo svolgimento dell'attivita' professionale e a causa o in occasione di essa, i quali causino la morte, l'invalidita' permanente o l'invalidita' temporanea, nonche' delle spese mediche.

3. Il contratto deve includere tra i rischi assicurati l'infortunio derivante dagli spostamenti resi necessari dallo svolgimento dell'attivita' professionale.

4. Le somme assicurate minime sono le seguenti:

   capitale caso morte: euro 100.000,00;

   capitale caso invalidita' permanente: euro 100.000,00;

   diaria giornaliera da inabilita' temporanea: euro 50,00.

DESTINATARI

OGGETTO

MASSIMALI MINIMI

DECRETO MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 22.09.2016

MODALITA' ATTUATIVE

Art. 5 Modalita' attuative

1. Fatta salva l'informazione da rendere al cliente ai sensi dell'art. 12, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, gli estremi delle polizze assicurative attuative dell'obbligo sono resi disponibili ai terzi senza alcuna formalita' presso l'Ordine al quale l'avvocato e' iscritto e presso il Consiglio nazionale forense, e sono pubblicati sui rispettivi siti internet.

OBBLIGO INFORMATIVE

2. Il presente decreto entra in vigore decorso un anno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ENTRATA IN VIGORE (Pubblicato 11.10.2016 – in vigore dall'11.10.2017)

3. Le polizze assicurative stipulate in epoca antecedente all'entrata in vigore del presente decreto dovranno essere adeguate alle disposizioni in esso dettate.

POLIZZE IN CORSO

OBBLIGO ASSICURATIVO E CODICE DEONTOLOGICO

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI

Art. 16 –Dovere di adempimento fiscale, previdenziale, assicurativo e contributivo

1. L'avvocato deve provvedere agli adempimenti fiscali e previdenziali previsti dalle norme in materia.
2. L'avvocato deve adempiere agli obblighi assicurativi previsti dalla legge.
3. L'avvocato deve corrispondere regolarmente e tempestivamente i contributi dovuti alle Istituzioni forensi.

Art. 20 -Responsabilità disciplinare

La violazione dei doveri di cui ai precedenti articoli costituisce illecito disciplinare perseguibile nelle ipotesi previste nei titoli II, III, IV, V, VI di questo codice.

Art. 3, c. 3 L. 247/2012 prevede, per quanto possibile la tipizzazione delle condotte degli obblighi deontologici

?

OBBLIGO ASSICURATIVO E CODICE DEONTOLOGICO

TITOLO II - RAPPORTI CON IL CLIENTE E CON LA PARTE ASSISTITA

Art. 27 –Doveri di informazione

1. ...

5. L'avvocato deve rendere noti al cliente ed alla parte assistita gli estremi della propria polizza assicurativa. *(obbligo già sancito come dovere deontologico dall'art. 12, c. 3, L. Proff.)*

…

9. La violazione dei doveri da 1 a 5 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare dell'avvertimento. ...

TITOLO VI - RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI FORENSI

Art.70 –Rapporti con il Consiglio dell'Ordine

1. ...

4. L'avvocato deve assolvere gli obblighi previdenziali e assicurativi previsti dalla legge, nonchè quelli contributivi nei confronti delle Istituzioni forensi *(obbligo già sancito come dovere deontologico dall'art. 12, c. 3, L. Proff.)*.

5. L'avvocato deve comunicare al proprio Consiglio dell'Ordine gli estremi delle polizze assicurative ed ogni loro successiva variazione. *(obbligo già sancito come dovere deontologico dall'art. 12, c. 3, L. Proff. E dall'art. 5 c. 1 del D.M. 22.09.2016)*

6. …

7. …; la violazione dei doveri di cui al comma 4 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.

OBBLIGO ASSICURATIVO ED ORDINAMENTO PROFESSIONALE

Legge Professionale

Art. 21 Esercizio professionale effettivo, continuativo, abituale e prevalente e revisione degli albi, degli elenchi e dei registri; obbligo di iscrizione alla previdenza forense

1. La permanenza dell'iscrizione all'albo e' subordinata all'esercizio della professione in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente, salve le eccezioni previste anche in riferimento ai primi anni di esercizio professionale. Le modalita' di accertamento dell'esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione, le eccezioni consentite e le modalita' per la reiscrizione sono disciplinate con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1 e con le modalita' nello stesso stabilite, con esclusione di ogni riferimento al reddito professionale.
2. Il consiglio dell'ordine, con regolarita' ogni tre anni, compie le verifiche necessarie anche mediante richiesta di informazione all'ente previdenziale.
3. Con la stessa periodicita', il consiglio dell'ordine esegue la revisione degli albi, degli elenchi e dei registri, per verificare se permangano i requisiti per la iscrizione, e provvede di conseguenza. Della revisione e dei suoi risultati e' data notizia al CNF.
4. La mancanza della effettivita', continuativita', abitualita' e prevalenza dell'esercizio professionale comporta, se non sussistono giustificati motivi, la cancellazione dall'albo.
...

STUDIO LEGALE LUCARINI

OBBLIGO ASSICURATIVO ED ORDINAMENTO PROFESSIONALE

DECRETO MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 25.02.2016, N. 47

Art. 2 - Modalita' di accertamento dell'esercizio della professione in modo effettivo, continuativo abituale e prevalente

1. Il consiglio dell'Ordine circondariale, ogni tre anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento, verifica, con riguardo a ciascuno degli avvocati iscritti all'Albo, anche a norma dell'articolo 6 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, la sussistenza dell'esercizio della professione in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente. La verifica di cui al periodo precedente non e' svolta per il periodo di cinque anni dalla prima iscrizione all'Albo. La disposizione di cui al secondo periodo si applica anche all'avvocato iscritto alla sezione speciale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96.
2. La professione forense e' esercitata in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente quando l'avvocato:
a) e' titolare di una partita IVA attiva o fa parte di una societa' o associazione professionale che sia titolare di partita IVA attiva;
b) ha l'uso di locali e di almeno un'utenza telefonica destinati allo svolgimento dell'attivita' professionale, anche in associazione professionale, societa' professionale o in associazione di studio con altri colleghi o anche presso altro avvocato ovvero in condivisione con altri avvocati;
c) ha trattato almeno cinque affari per ciascun anno, anche se l'incarico professionale e' stato conferito da altro professionista; d) e' titolare di un indirizzo di posta elettronica certificata, comunicato al consiglio dell'Ordine;
e) ha assolto l'obbligo di aggiornamento professionale secondo le modalita' e le condizioni stabilite dal Consiglio nazionale forense;
f) ha in corso una polizza assicurativa a copertura della responsabilita' civile derivante dall'esercizio della professione, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, della legge.

4. … L'obbligo di cui al comma 2, lettera f), decorre dall'adozione del provvedimento previsto dall'articolo 12, comma 5, della legge. *(tale provvedimento è il Decreto Ministero della Giustizia 22.09.2016 che entrerà in vigore l'11.10.2017 come in precedenza visto)*

OBBLIGO ASSICURATIVO ED ORDINAMENTO PROFESSIONALE

DECRETO MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 25.02.2016, N. 47

Art. 3 Cancellazione dall'Albo. Impugnazioni

1. La cancellazione dall'Albo e' disposta quando il consiglio dell'Ordine circondariale accerta la mancanza dell'esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione e l'avvocato non dimostra la sussistenza di giustificati motivi oggettivi o soggettivi.
2. ...

LA MANCANZA DELLA POLIZZA PER LA RESPONSABILITA' PROFESSIONALE CON IL CONTENUTO DI CUI AL D.M. GIUSTIZIA 22.09.2016 DETERMINA QUINDI LA NON SUSSISTENZA DEI REQUISITI PER L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE IN MODO EFFETTIVO CONTINUATIVO ABITUALE E PREVALENTE E QUINDI LA CANCELLAZIONE DALL'ALBO: TALE REQUISITO AI FINI DELLA PERMANENZA DELL'ISCRIZIONE ALL'ALBO, COME L'OBBLIGO DEONTOLOGICO CORRISPONDENTE, DEVONO CONSIDERARSI VIGENTI DALLA ENTRATA IN VIGORE DEL D.M. GIUSTIZIA 22.09.2016, OSSIA DALL'11.10.2017

Grazie dell'attenzione